

Contratto di assicurazione a copertura dei danni arrecati ai dispositivi Apple e/o Beats

AppleCare+

Condizioni Generali di Assicurazione



**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA –
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI**

Data di ultimo aggiornamento: Dicembre 2020

Gentile contraente,

Grazie di avere acquistato AppleCare+, una polizza assicurativa sottoscritta dalla Rappresentanza generale per l'Italia di AIG Europe S.A. ("**AIG**") la quale accetta di assicurare i dispositivi Apple Watch, iPad, iPhone, iPod o le cuffie a marchio Apple o Beats del Contraente conformemente alle condizioni di cui alla presente Polizza.

AppleCare+ copre la riparazione o sostituzione del dispositivo del Contraente in caso di Danni Accidentali o Perdita di Capacità della Batteria e consente di accedere al Supporto Tecnico Apple come di seguito illustrato.

AppleCare+ non copre lo smarrimento o il furto del dispositivo né i guasti dovuti a difetti di progettazione e/o riguardanti materiali e/o manodopera. Tali guasti saranno coperti separatamente dalla garanzia legale secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, dalla Garanzia Convenzionale Apple oppure da Apple stessa per un periodo corrispondente al Periodo di Copertura di AppleCare+, anche se il Prodotto Apple non è stato acquistato o concesso in leasing direttamente da Apple. Le ricordiamo che in Italia i consumatori hanno il diritto di ottenere dal venditore la riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti che presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di consegna. Per ulteriori dettagli può consultare il documento all'indirizzo [images.apple.com/it/legal/warranty/Garanzia legale del Venditore.pdf](https://images.apple.com/it/legal/warranty/Garanzia_legale_del_Venditore.pdf).

La Polizza è venduta da Apple e dai Rivenditori Autorizzati Apple.

gestirà inoltre, per conto di AIG, le richieste di intervento e gli eventuali reclami del Contraente.

INDICE

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	4
SEZIONE II – GARANZIE ASSICURATIVE OFFERTE.....	7
CAPITOLO 1 – GARANZIE BASE	7
CAPITOLO 2 – LIMITAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE BASE	8
ESCLUSIONI	8
LIMITI DI COPERTURA RELATIVI ALLA GARANZIA “COPERTURA HARDWARE”	9
SEZIONE III – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI	11
PROCEDURA PER PRESENTARE UNA DENUNCIA DI SINISTRO	11
RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE NELLA PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA DI SINISTRO	12
DOLO, FRODE E USO ILLECITO	13
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	14
LA POLIZZA	14
DURATA DELLA POLIZZA E DELLE SINGOLE GARANZIE	14
AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA	15
PAGAMENTO DEL PREMIO	15
ALTRE ASSICURAZIONI	15
AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO	16
RECESSO	16
CESSIONE DELLA POLIZZA	16
RECLAMI	17
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE	19
COMUNICAZIONI	19
ARTICOLI DI LEGGE RILEVANTI	20
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	25

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.

- 1.1. Per **"AIG"** s'intende AIG Europe S.A. una compagnia di assicurazioni con numero R.C.S. Lussemburghese B 218806. AIG Europe S.A. ha la sua sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35 D , L-1855, Lussemburgo, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze del Lussemburgo ed è sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/. Capitale sociale di AIG Europe S.A.: EUR 22.000.000. AIG opera in Italia in regime di libertà di stabilimento attraverso la sua rappresentanza italiana sita in [Piazza Vetra 17](#) , 20123 Milano (Italia) e che è iscritta all'albo italiano delle imprese di assicurazione gestito dall'IVASS (*Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni*).
- 1.2. Per **"Apparecchiatura Coperta"** s'intendono i dispositivi Apple Watch, iPad (compresi i dispositivi di input per iPad), iPhone, iPod o le cuffie a marchio Apple o Beats identificati con il numero di serie del prodotto riportato nel Certificato POC (o, nel caso del dispositivo di input per iPad, sulla prova d'acquisto), nonché gli accessori originali forniti nella medesima confezione. L'Apparecchiatura Coperta, per essere considerata tale, deve essere stata acquistata o concessa in leasing al Contraente come nuova da Apple o da un Rivenditore Autorizzato Apple non oltre sessanta (60) giorni prima della data di acquisto della presente Polizza oppure, qualora la proprietà legale dell'Apparecchiatura Coperta sia stata trasferita al Contraente, la Polizza deve essere stata trasferita al Contraente ai sensi dell'articolo 8 della Sezione IV - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE della presente Polizza.
- 1.3. Per **"Apple"** s'intende Apple Distribution International Limited o i mandatarî da questa nominati, che distribuiscono, vendono e amministrano la presente Polizza e gestiscono le richieste di intervento e i reclami per conto di AIG. Apple Distribution International Limited ha la propria sede legale in Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Repubblica d'Irlanda. Apple Distribution International Limited è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Apple Distribution International Limited è un intermediario assicurativo iscritto all'Elenco degli intermediari della Unione Europea tenuto da IVASS ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
- 1.4. Per **"Beats"** si intende Beats Electronics LLC (altrimenti detta Beats by Dr. Dre), società controllata di Apple Inc. che produce prodotti audio, tra cui alcune Apparecchiature Coperte a marchio Beats.
- 1.5. Per **"Centro Assistenza Autorizzato Apple (AASP)"** s'intende un fornitore di servizi terzo nominato da Apple in qualità di suo rappresentante per gestire le richieste per conto di AIG. L'elenco dei fornitori è disponibile all'indirizzo locate.apple.com/it/it.

- 1.6. Per "**Certificato POC**" s'intende il documento che attesta l'esistenza della copertura assicurativa, ricevuto dal Contraente all'atto dell'acquisto della presente Polizza, e che riporta le informazioni relative alla Polizza e il numero di serie dell'Apparecchiatura Coperta a cui si applica la Polizza. Se la presente Polizza è stata acquistata in un Apple Store o presso un Rivenditore Autorizzato Apple, la ricevuta di vendita originale può anch'essa costituire il Certificato POC.
- 1.7. Per "**Cliente Business**" s'intende un cliente professionista che ha acquistato e registrato l'Apparecchiatura Coperta presso l'Apple Online Store per il business per svolgere la propria attività lavorativa.
- 1.8. Per "**Codice del Consumo**" s'intende il Decreto Legislativo n.206/2005 come di volta in volta emendato.
- 1.9. Per "**Contraente**" s'intende il proprietario o il locatario dell'Apparecchiatura Coperta e qualsiasi persona a cui sia trasferita la Polizza ai sensi della clausola 8 della SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
- 1.10. Per "**Copertura Hardware**" s'intende la copertura assicurativa che prevede la riparazione o sostituzione dell'Apparecchiatura Coperta in seguito a eventi che provochino Danni Accidentali e la Perdita di Capacità della Batteria.
- 1.11. Per "**Danni Accidentali**" s'intende qualsiasi danno fisico, rottura o guasto dell'Apparecchiatura Coperta a causa di un evento imprevedibile e non intenzionale verificatosi a causa dell'utilizzo della stessa (ad esempio caduta dell'Apparecchiatura Coperta o contatto con liquidi) o a causa di un evento esterno (ad esempio condizioni ambientali o atmosferiche estreme). Il danno deve compromettere la funzionalità dell'Apparecchiatura Coperta; ciò comprende le eventuali crepe al display che ne compromettono la visibilità.
- 1.12. Per "**Dettagli AppleCare+**" s'intende il sito web di supporto apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.
- 1.13. Per "**Dispositivo di input iPad**" s'intende una Apple Pencil e/o una tastiera per iPad a marchio Apple.
- 1.14. Per "**Franchigia**" s'intende l'importo fisso prestabilito che il Contraente tiene a suo carico in caso di Sinistro riguardante l'Apparecchiatura Coperta, come indicato nella clausola 4.1 della Sezione II delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
- 1.15. Per "**Garanzia convenzionale Apple**" s'intende la garanzia volontaria del produttore fornita da Apple (ai sensi di condizioni di servizio distinte) agli acquirenti o ai locatari dell'Apparecchiatura Coperta, che offre vantaggi che vanno ad aggiungersi, e non a sostituirsi, ai diritti garantiti dalla garanzia legale e alle altre tutele previste dal Codice del Consumo.
- 1.16. Per "**Imposta sull'Assicurazione**" s'intende l'imposta applicata al premio assicurativo inclusa nel Premio, calcolata secondo le aliquote applicabili alla data d'acquisto della Polizza che per i seguenti prodotti Apple sono:

Apple Watch:	21,25%
iPad:	21,25%
iPhone:	21,25%

iPod:	21,25%
Cuffie a marchio Apple:	21,25%
Cuffie a marchio Beats:	21,25%

- 1.17. Per **"IVASS"** s'intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.
- 1.18. Per **"Perdita di Capacità della Batteria"** s'intende l'impossibilità per la batteria dell'Apparecchiatura Coperta di raggiungere una carica uguale o superiore all'ottanta per cento (80%), a differenza di quanto riportato nelle specifiche originali.
- 1.19. Per **"Periodo di Copertura"** s'intende il periodo di durata della Polizza come disciplinato all'articolo 2 della SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE e riportato nel Certificato POC.
- 1.20. Per **"Polizza"** o **"Contratto di Assicurazione"** s'intende il presente documento assicurativo contenente le condizioni AppleCare+ che, insieme al Certificato POC ricevuto all'atto dell'acquisto di AppleCare+, formano il Contratto di Assicurazione con AIG.
- 1.21. Per **"Premio"** s'intende la somma che il Contraente accetta di pagare per la copertura assicurativa fornita dalla presente Polizza, come illustrato nella clausola 4.1 della Sezione IV. Il Premio è comprensivo dell'Imposta sull'Assicurazione secondo l'aliquota applicabile.
- 1.22. Per **"Release Principale"** s'intende una versione rilevante del software distribuita sul mercato da Apple, il cui numero sia in formato simile a "1.0" o "2.0" e che non sia in versione beta o pre-release.
- 1.23. Per **"Rivenditore Autorizzato Apple"** s'intende un soggetto terzo autorizzato da Apple a distribuire la presente Polizza, oltre a vendere o concedere in leasing l'Apparecchiatura Coperta al Contraente.
- 1.24. Per **"Sinistro"** s'intende (a) un Danno Accidentale all'Apparecchiatura Coperta e/o (b) la Perdita di Capacità della Batteria e/o (c) la necessità di ricorrere al Supporto Tecnico, che si manifestino durante il Periodo di Copertura.
- 1.25. Per **"Software"** s'intende il sistema operativo ("OS") dell'Apparecchiatura Coperta, le applicazioni software preinstallate nell'Apparecchiatura Coperta e le applicazioni a marchio Apple o Beats che vengono successivamente installate nell'Apparecchiatura Coperta e che possono variare di volta in volta.
- 1.26. Per **"Supporto Tecnico"** si intende l'accesso all'assistenza tecnica Apple qualora l'Apparecchiatura Coperta non funzioni correttamente; tale assistenza è altrimenti disponibile presso Apple a una tariffa per intervento.

SEZIONE II – GARANZIE ASSICURATIVE OFFERTE

Capitolo 1 – Garanzie Base

1. Copertura Hardware

La Copertura Hardware assicura l'Apparecchiatura Coperta in caso di Danni Accidentali o Perdita di Capacità della Batteria verificatisi durante il Periodo di Copertura. Qualora il Contraente presenti una Denuncia di Sinistro valida ai sensi della Copertura Hardware della presente Polizza, AIG provvederà affinché Apple:

- 1.1 ripari l'Apparecchiatura Coperta utilizzando parti nuove o ricondizionate equivalenti a quelle nuove in termini di prestazioni e affidabilità; o
- 1.2 laddove la riparazione presenti difficoltà pratiche o venga ritenuta da Apple non economicamente conveniente, sostituisca l'Apparecchiatura Coperta con un nuovo dispositivo dello stesso modello a marchio Apple o Beats, oppure con un dispositivo di un modello equivalente in termini di prestazioni e affidabilità a marchio Apple o Beats. Qualora non fosse disponibile un prodotto a marchio Apple corrispondente all'Apparecchiatura Coperta del Contraente, verrà consegnato un prodotto a marchio Apple con funzionalità quantomeno equivalenti a quelle dell'Apparecchiatura Coperta originaria (previa esecuzione degli aggiornamenti del Software). Il dispositivo sostitutivo a marchio Apple o Beats diventerà la nuova Apparecchiatura Coperta ai sensi della presente Polizza. In caso di sostituzione, Apple o il Centro Assistenza Autorizzato Apple (AASP) tratterà l'Apparecchiatura Coperta originale.

L'Apparecchiatura Coperta può essere esclusivamente riparata o sostituita e al Contraente non potrà essere liquidato alcun indennizzo in denaro da parte di AIG alla presentazione della Denuncia di Sinistro.

- 1.3 Nel caso in cui, ai sensi della precedente clausola 1.2, venga fornito un dispositivo sostitutivo, Apple o l'AASP potrà installare il software e il sistema operativo più aggiornati applicabili al dispositivo sostitutivo nel quadro della copertura prevista dalla presente Polizza. **Si precisa che Apple e AIG non saranno responsabili qualora le applicazioni di terzi installate sull'Apparecchiatura Coperta originale non fossero più compatibili con l'Apparecchiatura Coperta in seguito all'aggiornamento del software e del sistema operativo.**
- 1.4 **Laddove il Contraente presenti una Denuncia di Sinistro in un Paese diverso da quello in cui ha acquistato o preso in leasing l'Apparecchiatura Coperta, Apple o il Centro Assistenza Autorizzato Apple potranno riparare o sostituire l'Apparecchiatura Coperta o sue parti con prodotti e parti locali della medesima qualità.**

2. Supporto Tecnico

Qualora il Contraente dovesse riscontrare un malfunzionamento nell'Apparecchiatura Coperta, potrà accedere con priorità all'assistenza telefonica del Supporto Tecnico Apple. La presente copertura decorre dalla scadenza del periodo di assistenza gratuita, che ha inizio alla data di acquisto o di concessione in leasing dell'Apparecchiatura Coperta. Il Supporto Tecnico Apple coprirà i problemi relativi all'Apparecchiatura Coperta, al Software e alla connettività tra l'Apparecchiatura Coperta e un dispositivo AirPort, Apple TV e un computer o dispositivo wireless compatibile che soddisfi le specifiche di connettività dell'Apparecchiatura Coperta. Il Supporto Tecnico coprirà la versione più

Capitolo 2 – Limitazioni relative alle Garanzie Base

3. Esclusioni

3.1 Esclusioni relative alla garanzia "Copertura Hardware"

La presente Polizza non copre il Contraente in caso di:

- i) un prodotto diverso dall'Apparecchiatura Coperta;**
- ii) danni causati da:**
 - abuso o uso improprio, ovvero danni provocati intenzionalmente, anche utilizzando volutamente l'Apparecchiatura Coperta per fini o con modalità non idonei;**
 - modifica o alterazione, tentata o riuscita, dell'Apparecchiatura Coperta; o**
 - interventi di assistenza o riparazioni (compresi gli upgrade) effettuati da soggetti diversi da Apple o da un Centro Assistenza Autorizzato Apple;**
- iii) Apparecchiatura Coperta con numero di serie modificato, rimosso o reso illeggibile oppure che sia stata aperta o modificata o abbia subito interventi di assistenza da parte di soggetti diversi da Apple o da un rappresentante autorizzato di Apple, oppure Apparecchiatura Coperta che contenga componenti non autorizzati da Apple;**
- iv) smarrimento o furto dell'Apparecchiatura Coperta;**
- v) Apparecchiatura Coperta originale (compresi tutti i componenti principali) che non sia stata restituita ad Apple al fine della riparazione o della sostituzione ai sensi di questa Polizza;**
- vi) danno estetico all'Apparecchiatura Coperta che non ne comprometta la funzionalità, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incrinature sottili, graffi, ammaccature, rottura della plastica in corrispondenza delle porte e scolorimento;**
- vii) danni o guasti provocati dalla normale usura e/o utilizzo dell'Apparecchiatura Coperta;**
- viii) danni causati da incendio;**
- ix) danni all'Apparecchiatura Coperta derivanti da un Sinistro che si sia verificato prima dell'acquisto o dopo la cessazione della presente Polizza;**
- x) guasti dovuti a difetti di progettazione e/o riguardanti materiali e/o manodopera;** tuttavia, tali guasti potrebbero essere coperti separatamente dalla garanzia legale, dalla Garanzia Convenzionale Apple oppure da Apple stessa per un periodo corrispondente al Periodo di Copertura di AppleCare+, anche qualora il prodotto Apple non sia stato acquistato o preso in leasing direttamente da Apple; o

- xi) danni al display che non ne compromettono la visibilità.

3.2 Esclusioni relative alla garanzia "Supporto Tecnico".

La presente Polizza non copre il Contraente in caso di:

- i) utilizzo o modifica dell'Apparecchiatura Coperta o del Software in modo difforme da quanto previsto dal manuale d'uso dell'Apparecchiatura Coperta, dalle specifiche tecniche o da altre linee guida pubblicate sul sito web Apple relativamente all'Apparecchiatura Coperta;
- ii) problemi che potrebbero essere risolti con un upgrade del software (compreso il Software) alla versione più aggiornata disponibile;
- iii) danni a prodotti di terzi o ad altri prodotti o software a marchio Apple (diversi dall'Apparecchiatura Coperta o dal Software) o gli effetti di questi prodotti su o l'interazione di questi prodotti con l'Apparecchiatura Coperta o il Software, salvo per quanto concerne le interazioni descritte alla precedente clausola 2;
- iv) utilizzo di un computer o sistema operativo non compatibile con il Software oppure problemi di connettività che non derivino dall'Apparecchiatura Coperta;
- v) software del sistema operativo o qualsiasi Software contrassegnato dalla dicitura "beta", "pre-release", "anteprima" oppure da indicazioni analoghe;
- vi) danni a software o dati presenti o registrati nell'Apparecchiatura Coperta, oppure perdita di tali software o dati;
- vii) danni all'Apparecchiatura Coperta derivanti da un Sinistro che si sia verificato prima dell'acquisto della presente Polizza;
- viii) recupero e reinstallazione di programmi software e dati utente; o
- ix) consulenze riguardanti l'utilizzo quotidiano dell'Apparecchiatura Coperta, laddove non sia presente un problema hardware o software causa di malfunzionamento.

4. Condizioni e limiti di copertura relativi alla garanzia "Copertura Hardware"

- 4.1 Per ogni Denuncia di Sinistro per Danni Accidentali che il Contraente presenti ai sensi della presente Polizza e che sia coperta, al fine e prima di avere diritto alla riparazione o alla sostituzione dell'Apparecchiatura Coperta, il Contraente dovrà corrispondere la Franchigia di seguito riportata, differenziata in base alla tipologia di Apparecchiatura Coperta. La Franchigia può essere pagata ad Apple o al Centro Assistenza Autorizzato Apple in denaro contante oppure con carta di credito o di debito:

Apple Watch (a esclusione dei modelli Hermès o Edition):	€ 65
Apple Watch (Hermès o Edition):	€ 75
iPad:	

Dispositivo di input iPad:	€ 29
Altri tipi di Danno Accidentale (iPad, iPad Air, iPad mini):	€ 49
Altri tipi di Danno Accidentale (iPad Pro):	€ 49
iPhone:	
Danno Accidentale relativo esclusivamente allo schermo:	€ 29
Altri tipi di Danno Accidentale:	€ 99
iPod:	€ 29
Cuffie a marchio Apple:	€ 29
Cuffie a marchio Beats:	€ 29

- 4.2 Se la Denuncia di Sinistro è presentata in Italia o nei Paesi che adottano la medesima valuta, l'ammontare della Franchigia sarà dovuta dal Contraente in Euro, mentre qualora il Contraente presenti una Denuncia di Sinistro in un altro Paese ai sensi della presente Polizza, la Franchigia dovrà essere corrisposta nella valuta di tale Paese. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito web dei Dettagli AppleCare+.
- 4.3 Per le Denunce di Sinistro relative a Danni Accidentali che interessano esclusivamente il display di iPhone, la sostituzione del display avverrà soltanto qualora il danno ne abbia compromesso la visibilità, previo pagamento della specifica Franchigia prevista nella tabella di cui alla precedente clausola 4.1. Ciò nonostante, qualora il danno coinvolga non solo il display ma anche la scocca esterna del dispositivo, la sostituzione del display potrà avvenire anche nel caso in cui non sia stata compromessa la visibilità dello stesso; nel qual caso si applicherà la Franchigia "Altri tipi di Danno Accidentale".
- 4.4 Limite di Sinistri denunciabili ai sensi della garanzia "Copertura Hardware": è possibile presentare al massimo due Denunce di Sinistro per Danni Accidentali in ciascun arco di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza del Periodo di Copertura, come riportata sulla ricevuta di vendita originale. Dopo la liquidazione della seconda Denuncia di Sinistro entro lo stesso arco di 12 mesi, nessuna ulteriore copertura per guasti da Danni Accidentali sarà prestata da AIG ai sensi della presente Polizza fino all'anniversario della data di acquisto, quando avrà inizio il successivo arco di 12 mesi, se applicabile, e sarà possibile presentare altre due Denunce di Sinistro per Danni Accidentali. Le Denunce di Sinistro non presentate scadranno al termine di ciascun arco di 12 mesi. La Polizza rimarrà comunque in essere fino alla sua naturale scadenza con riferimento alle altre prestazioni assicurate dalle garanzie "Supporto Tecnico" e "Copertura Hardware" (limitatamente all'evento Perdita di Capacità della Batteria).
- 4.5 Qualsiasi Denuncia di Sinistro per Danni Accidentali presentata per un Dispositivo di input iPad è considerata una singola denuncia e sarà conteggiata per il limite delle due denunce, anche qualora derivi dallo stesso evento che ha originato una Denuncia di Sinistro per Danni Accidentali relativa all'iPad.
- 4.6 Come condizione per beneficiare degli interventi di assistenza previsti dalla garanzia "Copertura Hardware", tutta l'Apparecchiatura Coperta deve essere restituita ad Apple nella sua interezza, incluse tutte le parti originali o i componenti sostitutivi autorizzati da Apple.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

1. Procedura per presentare una Denuncia di Sinistro

1.1 **Per la Copertura Hardware, il Contraente deve comunicare la propria Denuncia di Sinistro non appena possibile e comunque entro il termine del Periodo di Copertura, recandosi presso un Apple Store o un Centro Assistenza Autorizzato Apple, visitando il sito web support.apple.com/it-it o chiamando Apple al numero (+39) 800 915 904.** Prima di fornire assistenza, Apple richiederà il numero di serie dell'Apparecchiatura Coperta. La Denuncia di Sinistro del Contraente sarà gestita secondo quanto di seguito riportato e l'Apparecchiatura Coperta sarà resa disponibile da Apple al Contraente entro 30 giorni dalla data in cui sono stati forniti elementi per confermare la copertura del sinistro.

1.2 **Nel prestare l'assistenza per la Copertura Hardware, Apple o il Centro Assistenza Autorizzato Apple cancelleranno tutti i dati contenuti nell'Apparecchiatura Coperta e riformatteranno il supporto di archiviazione.** Si consiglia di eseguire regolarmente il backup di tutti i dati e, in particolare, prima di presentare una Denuncia di Sinistro, ove possibile.

1.3 Se richiesto, il Contraente deve produrre la prova d'acquisto dell'Apparecchiatura Coperta e il Certificato POC al fine di confermare che il prodotto Apple corrisponda all'Apparecchiatura Coperta.

1.4 È possibile presentare richieste valide ai fini della Copertura Hardware in uno dei seguenti modi:

i) **Servizio Carry-In.** Il Contraente può restituire l'Apparecchiatura Coperta a un Apple Store o un AASP. Verrà effettuata una riparazione o una sostituzione, ai sensi della clausola 1 della Sezione II - GARANZIE ASSICURATIVE OFFERTE. Una volta completata la riparazione o effettuata la sostituzione (se applicabile), il Contraente sarà invitato a presentarsi presso l'Apple Store o il Centro Assistenza Autorizzato Apple per ritirare l'Apparecchiatura Coperta.

In caso di restituzione dell'Apparecchiatura Coperta a un Apple Store, alcune riparazioni potrebbero essere effettuate subito. È consigliabile prenotare in anticipo su apple.com/it/retail.

ii) **Servizio mail-in.** Apple invierà al Contraente l'affrancatura postale a carico del destinatario e l'imballaggio necessari a inviare l'Apparecchiatura Coperta ad Apple. Una volta completato il controllo o la riparazione, Apple restituirà al Contraente l'Apparecchiatura Coperta o un dispositivo sostitutivo. Se il Contraente avrà seguito correttamente tutte le istruzioni, le spese per la spedizione di andata e ritorno saranno a carico di Apple.

iii) **Servizio sostituzioni express ("ERS").** Apple richiederà la restituzione dell'Apparecchiatura Coperta e un'autorizzazione su carta di credito a garanzia del prezzo al dettaglio del prodotto sostitutivo e delle spese di spedizione applicabili. Se il Contraente non fornirà un'autorizzazione su carta di credito, il servizio non sarà disponibile. Apple invierà al Contraente un prodotto sostitutivo con le istruzioni per la restituzione dell'Apparecchiatura Coperta. Se il Contraente avrà seguito tali istruzioni, Apple annullerà l'autorizzazione su carta di credito e al Contraente non saranno addebitati né il prodotto sostitutivo né le spese per la spedizione di andata e ritorno.

dall'indirizzo indicato dal Contraente. In caso di mancata restituzione dell'Apparecchiatura Coperta originale secondo le istruzioni fornite, ovvero in caso di restituzione di un prodotto diverso dall'Apparecchiatura Coperta, Apple addebiterà sulla carta di credito del Contraente l'importo autorizzato.

Si avverte che ERS non è disponibile per le Denunce di Sinistro presentate per iPod o iPhone con danni relativi esclusivamente al display.

- 1.5 Le opzioni di assistenza della Copertura Hardware possono variare in base al Paese e alla capacità locale. Per ulteriori informazioni, consultare i Dettagli AppleCare+.
- 1.6 Ove non sia possibile offrire talune modalità di assistenza indicate in precedenza, potrà essere necessario modificare il metodo utilizzato da Apple per fornire la Copertura Hardware al Contraente.
- 1.7 Se il Contraente desidera presentare una Denuncia di Sinistro ai sensi della presente Polizza in un Paese diverso da quello in cui è stato effettuato l'acquisto o concesso il leasing, è tenuto a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia d'importazione ed esportazione ed è totalmente responsabile di dazi doganali, IVA, imposte e altri oneri associati.
- 1.8 **Per il Supporto Tecnico**, è possibile presentare una Denuncia di Sinistro chiamando Apple al numero (+39) 800 915 904; prima di fornire assistenza, Apple richiederà il numero di serie dell'Apparecchiatura Coperta.

È inoltre possibile ottenere informazioni tramite le seguenti risorse gratuite di supporto:

Informazioni sul supporto nei vari Paesi	support.apple.com/it-it/HT201232
Centri Assistenza Autorizzati Apple e Apple Store	http://locate.apple.com/it/it
Assistenza e supporto Apple	support.apple.com/it-it/contact

2. Responsabilità del Contraente nella presentazione di una Denuncia di Sinistro

- 2.1 **Alla presentazione di una Denuncia di Sinistro ai sensi della presente Polizza, il Contraente deve agire come segue:**
 - i) **deve fornire informazioni riguardo ai sintomi e alle cause del danno o ai problemi riscontrati con l'Apparecchiatura Coperta;**
 - ii) **per consentire ad Apple di individuare il problema e assistere il Contraente nell'evasione della Denuncia di Sinistro, se richiesto, deve fornire informazioni sull'Apparecchiatura Coperta, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il numero di serie, il modello, la versione del sistema operativo e del software installato, eventuali periferiche collegate o installate, eventuali messaggi di errore visualizzati, le operazioni eseguite prima che nell'Apparecchiatura Coperta si verificasse il problema e le azioni intraprese per risolvere tale problema;**
 - iii) **deve seguire le indicazioni fornite da Apple o dall'AASP e imballare l'Apparecchiatura Coperta secondo le istruzioni per la spedizione fornite da Apple o dall'AASP;**

- iv) **non deve inviare prodotti e accessori che non siano oggetto della Denuncia di Sinistro richiesta relativa alla Copertura Hardware (ad esempio custodie, caricabatterie per auto, ecc.) poiché questi non potranno essere restituiti;**
 - v) **il Contraente dovrebbe eseguire, ove possibile, il backup del software e dei dati contenuti nell'Apparecchiatura Coperta. Apple cancellerà il contenuto dell'Apparecchiatura Coperta e riformatterà il supporto di archiviazione. AIG e Apple non saranno in alcun modo responsabili di eventuali perdite di software o dati contenuti nell'Apparecchiatura Coperta quando questa viene inviata nell'ambito di una Denuncia di Sinistro ai sensi della presente Polizza; e**
 - vi) **deve fornire ad Apple tutti i principali componenti del prodotto oggetto della Copertura Hardware per consentirle di accertare la validità della Denuncia di Sinistro.**
- 2.2 **È responsabilità del Contraente reinstallare tutti gli altri programmi software, dati e password.**
- 2.3 **Nella misura massima ammessa dalla legge applicabile, AIG, Apple, i Centri Assistenza Autorizzati Apple e i rispettivi dipendenti e agenti non saranno responsabili nei confronti del Contraente per eventuali perdite indirette da questi subite, ad esempio i costi per il recupero, la riprogrammazione o la riproduzione di programmi o dati, o di eventuali perdite commerciali, di profitti, di reddito o di risparmi previsti, a causa del mancato adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Polizza.**
- 3. Dolo, frode e uso illecito**
- 3.1 **Nel caso in cui si accerti che una Denuncia di Sinistro è fraudolenta, o che il Contraente abbia volutamente fornito informazioni false o reticenti all'atto della presentazione della Denuncia di Sinistro, la Denuncia di Sinistro sarà respinta e la Polizza sarà annullata senza che il Contraente abbia diritto ad alcun rimborso del Premio. Apple o AIG potranno informarne la polizia o gli altri organi competenti.**
- 3.2 **AIG provvederà all'immediato annullamento della presente Polizza qualora l'Apparecchiatura Coperta sia utilizzata per un'attività criminale o per agevolare o consentire qualsivoglia atto criminale.**
- 4. Doveri di salvataggio**
- 4.1. **Ai sensi dell'articolo 1914 del Codice civile, il Contraente è tenuto ad adottare ogni ragionevole precauzione al fine di proteggere l'Apparecchiatura Coperta da eventuali Sinistri e deve usare e mantenere l'Apparecchiatura Coperta in conformità alle relative istruzioni.**

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1. La Polizza

- 1.1 La Polizza è costituita dal presente documento assicurativo, in cui sono specificate le condizioni della copertura assicurativa AppleCare+, e dal Certificato POC del Contraente. **Verificare con attenzione tali documenti per assicurarsi che forniscano la copertura desiderata dal Contraente. Qualora le esigenze del Contraente cambino, o vengano apportate modifiche a qualsiasi informazione su cui si basa la Polizza, potrebbe essere necessario aggiornare la relativa documentazione e modificare i dati contenuti nel Certificato POC del Contraente da parte di Apple e AIG.**
- 1.2 Nel caso in cui al Contraente occorra un Certificato POC sostitutivo o una copia delle informazioni relative alla Polizza, può visitare il sito web mysupport.apple.com/products e seguire le istruzioni.
- 1.3 **Se non è un Cliente Business, il Contraente ha diritto di acquistare la presente Polizza solo se ha la sua residenza in Italia (a esclusione di San Marino e Città del Vaticano) e se ha compiuto almeno diciotto (18) anni alla data di acquisto della Polizza. Nel caso in cui il Contraente sia un Cliente Business, ha diritto di acquistare la presente Polizza solo se ha acquistato l'Apparecchiatura Coperta per utilizzarla al fine di attività legate a un'impresa commerciale, un trust, un ente benefico o altri enti sprovvisti di personalità giuridica con sede in Italia (a esclusione di San Marino e Città del Vaticano).**

2. Durata della Polizza e delle singole garanzie

- 2.1 La Polizza ha inizio dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di vendita originale della stessa e termina 24 mesi dopo tale data, salvo quando la Polizza viene stipulata a protezione dei modelli Apple Watch Hermès o Edition. In tal caso, la copertura si conclude dopo 36 mesi decorrenti dalla data di acquisto della Polizza, senza tacito rinnovo, come indicato nel Certificato POC. In caso di acquisto di AppleCare+ entro sessanta (60) giorni da quando il Contraente ha acquistato l'Apparecchiatura Coperta o stipulato un contratto di leasing per la stessa, il Contraente beneficerà della copertura assicurativa solo a partire da tale data.
- 2.2 La garanzia "Copertura Hardware" decorre dalla data di acquisto della Polizza e termina 24 mesi dopo tale data, salvo quando la Polizza viene stipulata a protezione dei modelli Apple Watch Hermès o Edition. In tal caso, la copertura si conclude dopo 36 mesi decorrenti dalla data di acquisto della Polizza e copre i Sinistri che si verificano in tale arco di tempo e denunciati durante il Periodo di Copertura. Se il Contraente non è più legittimato a presentare una Denuncia di Sinistro per Danni Accidentali, la copertura per Perdita di Capacità della Batteria resterà in vigore fino al termine della Polizza.
- 2.3 La garanzia "Supporto Tecnico" decorre dalla scadenza del supporto tecnico gratuito offerto dal produttore, che ha inizio a partire dalla data di acquisto o di concessione in leasing dell'Apparecchiatura Coperta e scade dopo 90 giorni. La garanzia "Supporto Tecnico" termina dopo 24 mesi dalla data di acquisto della Polizza, salvo quando la Polizza viene stipulata a protezione dei modelli Apple Watch Hermès o Edition. In tal caso, la garanzia termina 36 mesi dopo la data di acquisto della Polizza.

- 2.4 La presente Polizza può terminare anticipatamente qualora il Contraente abbia esercitato il proprio diritto di recesso ai sensi della clausola 8 della presente sezione.

3. Ambito di applicazione territoriale della polizza

- 3.1 La Polizza è valida in tutto il mondo, fatto salvo quanto previsto nelle clausole 1.4 e 4.2 della Sezione II.

4. Pagamento del premio

- 4.1 Il Premio per la presente Polizza ammonta a:

Apple Watch Series 3, SE:	€ 65
Apple Watch Series 4, 5, 6:	€ 99
Apple Watch Hermès, Edition:	€ 199
iPad, iPad Air e iPad mini:	€ 79
iPad Pro:	€ 139
iPhone SE:	€ 99
iPhone 8, 7, 6s:	€ 149
iPhone 12 mini, 12, 11, XR, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:	€ 169
iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, X:	€ 229
iPod:	€ 59
Cuffie a marchio Apple (a esclusione dei modelli AirPods Max):	€ 39
AirPods Max:	€ 59
Cuffie a marchio Beats:	€ 39

Questi prezzi sono comprensivi dell'Imposta sull'Assicurazione secondo l'aliquota applicabile, come indicato nella definizione sopra riportata.

Il Premio deve essere pagato per intero in denaro contante o con carta di credito o di debito all'atto dell'acquisto della Polizza. Qualora il pagamento non sia effettuato correttamente (ad esempio se il pagamento con carta di credito o di debito non dovesse andare a buon fine), il Contraente ne sarà informato e dovrà provvedere a completare il pagamento. Qualora il Contraente non paghi il Premio, la copertura della presente Polizza rimarrà sospesa fino alla mezzanotte del giorno del pagamento ed eventuali Sinistri che sarebbero garantiti dalla Polizza non verranno coperti.

5. Altre assicurazioni

- 5.1. **Qualora il Contraente sia titolare di un'altra polizza assicurativa relativa all'Apparecchiatura Coperta in vigore durante il Periodo di Copertura, può comunque presentare una Denuncia di Sinistro ai sensi della presente Polizza poiché AIG accetta di fornire la propria copertura assicurativa al Contraente indipendentemente dall'esistenza di altre polizze.** Resta fermo l'obbligo per il Contraente di comunicare ad AIG l'esistenza di altri contratti di assicurazione a garanzia

dell'Apparecchiatura Coperta e di dare avviso a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

6. Aggravamento o diminuzione del rischio

- 6.1. AIG, fatto salvo quanto di diverso eventualmente previsto da leggi locali, rinuncia all'obbligo della comunicazione scritta da parte del Contraente ad AIG di ogni circostanza che comporti un aumento o una diminuzione del rischio, salvo per le circostanze che influiscano sull'idoneità del Contraente a ricevere la copertura assicurativa garantita dalla Polizza sull'Apparecchiatura Coperta.

7. Recesso

- 7.1. Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente Polizza in qualsiasi momento, per qualsivoglia motivo, chiamando Apple al numero (+39) 800 915 904 o scrivendo ad Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
- 7.2. Per ricevere un rimborso il Contraente è tenuto a esibire la ricevuta originale di vendita e/ o il Certificato POC.
- 7.3. In caso di recesso, l'eventuale rimborso del Premio a cui il Contraente avrà diritto sarà calcolato come segue:
- i) se il recesso dalla presente Polizza avviene entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto della Polizza, il Contraente riceverà il rimborso dell'intero Premio pagato (fermo restando quanto previsto dalla seguente clausola 7.5) o
 - ii) se il recesso avviene dopo trenta (30) giorni dalla data di acquisto della Polizza, il Contraente riceverà il rimborso della parte del Premio pagato e non goduto, sulla base della parte restante del Periodo di Copertura.
 - iii) In caso di recesso, laddove il Contraente abbia già presentato una valida Denuncia di Sinistro ai sensi della presente Polizza, AIG detrarrà un costo pari al valore delle prestazioni ricevute dal Contraente ai sensi della presente Polizza dalla parte del Premio da rimborsare al Contraente.
- 7.4. L'eventuale rimborso dovuto sarà pagato al Contraente mediante accredito sulla carta di credito o di debito utilizzata per acquistare la Polizza oppure, ove ciò non sia possibile, mediante bonifico bancario.
- 7.5. Il rimborso sarà corrisposto al netto dell'Imposta sull'Assicurazione inclusa nel Premio, laddove non sia possibile recuperarla presso le autorità fiscali.

8. Cessione della Polizza

- 8.1 **Il Contraente potrà cedere la presente Polizza insieme all'Apparecchiatura Coperta a un soggetto residente in Italia che abbia almeno diciotto (18) anni d'età e tale soggetto beneficerà della copertura assicurativa per il restante Periodo di Copertura. Un Cliente Business potrà cedere la presente Polizza solo a un altro Cliente Business.**
- 8.2 **Il Contraente è tenuto a informare Apple, che opera per conto di AIG, della cessione appena possibile, chiamando Apple al numero (+39) 800 915 904 o scrivendo ad Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,**

Republic of Ireland. All'atto della comunicazione ad Apple della cessione della Polizza, il Contraente deve fornire il numero di serie dell'Apparecchiatura Coperta e il nome, l'indirizzo di posta e l'indirizzo di posta elettronica del nuovo proprietario o locatario, per consentire ad Apple di inviare un Certificato POC aggiornato al nuovo proprietario o locatario. Il Contraente è tenuto a fornire al nuovo proprietario o locatario le presenti Condizioni Generali di Assicurazione e a comunicargli il numero di Denunce di Sinistro per Danni Accidentali eventualmente presentate in passato.

- 8.3 **Le cessione della Polizza acquisterà efficacia nei confronti di AIG quando Apple, per conto di AIG, rilascerà al cessionario un Certificato POC modificato.**

9. Reclami

- 9.1 AIG e Apple ritengono che i clienti meritino un servizio corretto e tempestivo e debbano essere trattati con cortesia. AIG ha incaricato Apple di gestire, per suo conto, le richieste e i reclami relativi alle Polizze, in modo che il Contraente si rivolga a un unico punto di contatto per tutte le questioni. Se in qualche occasione il servizio ricevuto non dovesse soddisfare le aspettative, il Contraente è invitato a contattare Apple utilizzando i dati di contatto idonei indicati di seguito e fornire il proprio nome e il numero di serie dell'Apparecchiatura Coperta, per aiutare Apple a gestire i reclami ricevuti in modo più efficiente. Apple è in grado di gestire un reclamo nella lingua europea del Paese di residenza di chi la trasmette.

- 9.2 Ogni reclamo concernente la presente Polizza potrà essere trasmesso:

<u>Per iscritto:</u>	Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
<u>Per telefono:</u>	(+39) 800 915 904
<u>Online:</u>	contattando il supporto Apple all'indirizzo support.apple.com/it-it/contact
<u>Di persona:</u>	recandosi presso uno degli Apple Store indicati all'indirizzo apple.com/it/retail/storelist

Ricevuto il reclamo, Apple, in nome e per conto di AIG, provvederà a gestire il reclamo e fornire un riscontro al reclamante entro quarantacinque (45) giorni di calendario.

- 9.3 In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva al proprio reclamo, il Contraente può rivolgersi a:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma, Italia

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET in relazione a

- qualsiasi reclamo relativo alla mancata osservanza delle altre disposizioni del Codice Italiano delle Assicurazioni, delle relative norme

di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;

- i reclami già presentati ad AIG e che non abbiano avuto risposta entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Tale reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante e possibilmente recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato all'assicuratore e dell'eventuale riscontro dello stesso;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di una qualsiasi delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, chiede al reclamante di fornire tali informazioni per accertarne l'identità e la base del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'autorità giudiziaria.

Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <http://www.aig.lu/>.

È possibile trasmettere i reclami relativi all'intermediario di assicurazione Apple Distribution International Limited (qualora la Polizza sia stata acquistata presso l'Apple Online Store o l'Apple Contact Centre) a:

Financial Services and Pensions Ombudsman della Repubblica d'Irlanda
3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
D02 VH29

Per telefono: +353 16620899

Tramite posta elettronica: info@fspo.ie

Il Financial Services and Pensions Ombudsman della Repubblica d'Irlanda potrebbe non essere in grado di esaminare un reclamo qualora il reclamante sia una società a responsabilità limitata con un fatturato annuo superiore a € 3 milioni.

9.4. Il ricorso alla presente procedura relativa ai reclami non osta al diritto del Contraente di adire l'autorità giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

9.5. Qualora il Contraente voglia presentare un reclamo rispetto a una polizza assicurativa acquistata online, può della piattaforma Risoluzione online delle controversie della Commissione europea, disponibile all'indirizzo ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

10.1 La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia.

10.2 Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente.

11. Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni relative alla Polizza saranno fatte per iscritto e in lingua italiana.

Importante: il Contraente dovrà firmare la presente Polizza utilizzando la pagina delle firme staccabile del presente opuscolo Guida del Prodotto e restituirla ad AIG all'indirizzo postale o email riportato nella stessa pagina.

Per conto di AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia

Il legale rappresentante dott. Marco Dalle Vacche



Articoli di Legge rilevanti

Codice Civile

Art. 1341.

Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore

non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898.

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901.

Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910.

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore

l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917.

Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054.

Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Modalità di trattamento dei dati personali da parte di AIG

AIG Europe S.A. (Rappresentanza generale per l'Italia) si impegna a tutelare la privacy di clienti, reclamanti e altri contatti commerciali. I **"Dati Personali"** identificano e riguardano il Contraente o altri soggetti. Laddove il Contraente fornisca ad AIG Dati Personali relativi ad altre persone, lo stesso conferma di essere autorizzato a fornire dette informazioni per l'uso descritto di seguito.

Tipi di Dati Personali raccolti da AIG e motivo della raccolta. AIG raccoglie i Dati Personali del Contraente per potergli fornire la copertura AppleCare+; AIG si impegna a trattare tali informazioni per finalità assicurative, conformemente alle norme e alle diverse attività e procedure operative adottate nel settore assicurativo, e a rispettare la normativa vigente. AIG richiede pertanto il consenso del Contraente al trattamento dei suoi Dati Personali, nei limiti di quanto strettamente necessario a fornire la suddetta copertura AppleCare+. Il consenso al trattamento dei Dati Personali del Contraente comprende la gestione di dati personali sensibili strettamente correlati alla fornitura della copertura AppleCare+. Il trattamento di dati personali sensibili e di altre categorie identificate di dati protetti è consentito, nei limiti dello stretto necessario, dalle autorizzazioni generali in materia rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali italiano. AIG potrà comunicare, o potrà essere obbligata a comunicare per soddisfare requisiti di legge, i Dati Personali del Contraente, unicamente per le finalità descritte in precedenza, a parti correlate aventi una mera funzione amministrativa, o a entità pubbliche che agiscano, in Italia e all'estero, in modo indipendente nella raccolta dei dati, ovvero entità che costituiscano la cosiddetta "catena assicurativa". Il presente consenso al trattamento dei Dati Personali si applicherà pertanto non solo alle comunicazioni e al trasferimento di dati all'interno di AIG, ma anche a qualsiasi comunicazione e attività di trasferimento effettuata dalle suddette entità appartenenti alla "catena assicurativa". I Dati Personali raccolti possono includere: informazioni identificative e di contatto e altri Dati Personali forniti dal Contraente. I Dati Personali possono essere utilizzati per i seguenti fini:

- Amministrazione dell'assicurazione, ad esempio comunicazioni e trattamento delle richieste e pagamenti
- Gestione e controllo dell'attività della società
- Rispetto delle disposizioni di legge vigenti oppure adempimento delle richieste di funzionari pubblici o governativi con un'ingiunzione nell'ambito di indagini o di attività per l'individuazione o la prevenzione delle frodi
- Definizione e tutela di diritti legali
- Rispetto delle leggi e dei regolamenti, compresa la conformità alle leggi applicate al di fuori del proprio Paese di residenza
- Controllo e registrazione delle telefonate di assistenza e supporto per fini di qualità, formazione e sicurezza

Condivisione dei Dati Personali. AIG Europe S.A. (Rappresentanza generale per l'Italia), con sede legale a Milano, Piazza Vetra 17 (telefono: 02.3690.1, fax: 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento dei dati personali. Per attività specifiche, AIG potrebbe designare entità affidabili in qualità di responsabili del trattamento. Per un elenco dei responsabili del trattamento autorizzati, contattare l'ufficio Privacy di AIG. I Dati Personali potrebbero essere condivisi con società del gruppo AIG e fornitori di servizi per le finalità indicate in precedenza. L'elenco delle società del gruppo con diritti di accesso ai Dati Personali è disponibile all'indirizzo seguente: aig.com/worldwide#002. Per avere un elenco completo degli altri incaricati del trattamento autorizzati a ricevere i Dati

Personalì, leggere con attenzione la Politica di tutela della privacy completa di AIG, disponibile all'indirizzo summenzionato, oppure scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande" di seguito. I Dati Personali saranno condivisi con altri terzi (comprese le autorità di governo) laddove prescritto dalla legge. I Dati Personali Sensibili potranno essere condivisi soltanto nei limiti previsti dalla legge e dalle autorizzazioni concesse dal Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento internazionale. In ragione del carattere globale delle nostre attività, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti a parti (inclusi fornitori di servizi, società del gruppo e autorità di governo, per i fini indicati in precedenza) ubicate in altri Paesi, compresi gli Stati Uniti e altri Paesi con leggi in materia di protezione dei dati diverse da quelle applicate nel Paese di residenza dell'interessato. Ad esempio, è possibile che i Dati Personali siano trasferiti all'estero a società del gruppo negli Stati Uniti che forniscono supporto IT centralizzato.

Sicurezza e conservazione dei Dati Personali. A tutela dei Dati Personali sono adottate misure giuridiche e di sicurezza idonee. I fornitori di servizi di AIG vengono selezionati con cura e devono adottare misure di sicurezza adeguate. I Dati Personali saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere le finalità descritte di seguito.

Richieste o domande. L'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 garantisce agli interessati alcuni diritti specifici, tra cui il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 di detto decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ulteriori dettagli sull'uso dei Dati Personali del Contraente, consultare la Politica di tutela della privacy completa all'indirizzo aig.co.it/informativa-privacy oppure richiederne una copia utilizzando le informazioni di contatto riportate sopra.

110120 AC+ Italy v1.90 – Italian